



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
LA SPEZIA

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Delibera n. **1017** del **17 DIC. 2015**

Il Direttore Generale, Dottor Gianfranco CONZI

su proposta del Direttore del Dipartimento Cure Primarie e Attività Distrettuali
e
del Direttore della Struttura Complessa URP e Attività Ospedale -Territorio

adotta la seguente deliberazione:

Oggetto: rinnovo contratto tra l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino" e l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla per l'acquisizione di prestazioni di riabilitazione . Per-
riodo 1/1/2015 - 31/12/2016

Oneri derivanti dall'adozione del provvedimento: € 900.000,00

di cui a carico dell'esercizio corrente: € 450.000,00

e di cui a carico dell'esercizio 2016: € 450.000,00

Aut. 2015/19/43 - C.E. 135045021

PREMESSO che ai sensi dell'art. 8 bis del D.Lgs. 502/1992, integrato e modificato dal D.Lgs. 229/1999, le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli IRCCS, nonché di soggetti accreditati;

ATTESO che qualora l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale e a carico dello stesso sia effettuato da soggetti accreditati è subordinato alla stipula di appositi accordi contrattuali;

CONSIDERATO che la Sclerosi Multipla è una patologia complessa, cronica, evolutiva, che produce una varietà di sintomi e di quadri funzionali e, di conseguenza, di bisogni non solo nell'ambito fisico ma anche psicologico e sociale, che richiedono per tale motivo un approccio globale in ottica interdisciplinare e personalizzata;

DATO ATTO che l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino", per assicurare ai propri assistiti l'erogazione di dette prestazioni, non riuscendo a soddisfare le richieste attraverso le strutture aziendali, aveva sottoscritto una convenzione con l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, venuta a scadenza il 31/12/2014;

PRESO ATTO che il Servizio di Riabilitazione dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, attivo dal 1976 e convenzionato dal 1982 come servizio domiciliare per la provincia di Genova e dal 1990 per le restanti province liguri, ha acquisito negli anni esperienza, specificità e specializzazione nell'assistenza di pazienti con Sclerosi Multipla, riuscendo così a rispondere ai vari bisogni che la patologia richiede attraverso la presa in carico interdisciplinare e personalizzata e l'offerta di una varietà di servizi con operatori formati in modo specifico e continuo (visite specialistiche fisiatriche, foniatriche e neurologiche; riabilitazione neuromotoria; riabilitazione dei disturbi sfinterici; idrochinesiterapia);

DATO ATTO che pertanto l'Azienda, visti i risultati raggiunti nell'ambito del rapporto di collaborazione instaurato, ha ritenuto di continuare ad avvalersi delle prestazioni rese da tale Associazione, previa revisione delle modalità operative seguite nell'erogazione del servizio, al fine di integrarle con le attuali procedure aziendali e renderle omogenee a quelle in uso presso le altre strutture accreditate convenzionate;

ATTESO che ciò ha comportato la costituzione di un tavolo tecnico e che il confronto ha necessitato una serie di incontri conclusi solo nel mese di novembre, in quanto l'accoglimento delle richieste avanzate dall'Azienda ha comportato l'introduzione di modifiche procedurali nell'attività svolta dall'Associazione;

Visto lo schema di contratto condiviso tra le parti, avente valenza biennale, con il quale è stato determinato, tra l'altro, l'importo massimo di prestazioni specialistiche di riabilitazioni da acquistare, fissato in € 450.000,00 annui, e sono stati definiti i volumi massimi di trattamenti erogabili, nonché le relative tariffe;

Tanto premesso

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con delibera di Giunta Regionale n. 750 del 13.06.2014;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- 1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di acquistare, negli anni 2015- 2016, i seguenti volumi annui di prestazioni riabilitative ambulatoriali e domiciliari alle tariffe di seguito indicate:

Trattamenti	Numero prestazioni/anno	Tariffa €
trattamenti individuali ambulatoriali	36	44,26
trattamenti individuali extramurali	5	44,26
trattamenti ambulatoriali piccolo gruppo	12	15,66
trattamenti domiciliari	7548	57,42
visite specialistiche	718	20,34

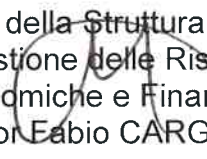
- 3) di approvare e sottoscrivere con l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla il contratto allegato al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale, avente validità biennale a decorrere dall'1/1/2015, per la fornitura delle prestazioni anzi elencate, per una spesa complessiva annua massima di € 450.000,00;
- 4) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento risulta regolarmente registrata a carico del Bilancio Aziendale;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale aziendale ai fini della massima trasparenza ed accessibilità totale, ai sensi della vigente normativa, e di pubbli-

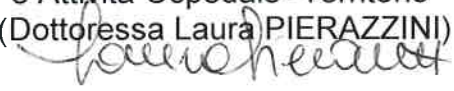
carlo altresì all'Albo Pretorio informatico di questo Ente, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/09.

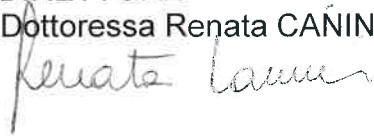
I PROPONENTI

Il Direttore del Dipartimento Cure Primarie e
Attività Distrettuali
(Dottor  Silvano)

PER LA REGISTRAZIONE CONTABILE

Il Direttore della Struttura Complessa
Gestione delle Risorse
Economiche e Finanziarie
(Dottor  Fabio Cargioli)

Il Direttore della Struttura Complessa URP
e Attività Ospedale - Territorio
(Dottor  Laura PIERAZZINI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dottor  Renata CANINI)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dottor  Andrea CONTI)


IL DIRETTORE GENERALE
(Dottor Gianfranco CONZI)

Estensore del provvedimento: dott.ssa Paola Ardigò

Delibera n.  del  composta di n. 4 pagine e n. 1 allegato

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
"SPEZZINO" E LA STRUTTURA AISM - ANNI 2015 / 2016**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino", con sede in La Spezia, Via Fazio 30, P.I. n. 00962520110, di seguito più brevemente denominata "A.S.L.", legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott. Gianfranco Conzi

E

L'Associazione Italiana Sclerosi Multipla AISM Onlus, associazione senza finalità di lucro e dotata di personalità giuridica giusta Decreto del Presidente della Repubblica n. 897, pubblicato in data 9/2/1982 sulla G. U. n. 38, iscritta presso il Registro delle persone Giuridiche della Prefettura di Roma al n. 323/83, con sede legale in Roma, Via Cavour 179, Sede Nazionale in Genova, Via Operai 40 e sede del Servizio Riabilitazione AISM Liguria in Genova, via Operai 30, C. F. 96015150582, nella persona del suo Direttore Generale Prof. Mario Alberto Battaglia, domiciliato per la carica presso la sede nazionale dell'Ente, d'ora innanzi indicato anche come "Presidio"

PREMESSO

- che ai sensi degli artt. 8 bis e 8 quinquies del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, l'A.S.L. intende avvalersi delle prestazioni di assistenza sanitaria e sociosanitaria erogate dal Presidio al fine di assicurare adeguati livelli assistenziali ai propri utenti;
- che il Presidio risulta autorizzato ai sensi della L.R. 20/99 e della L.R. 36/2011 dal Comune di Genova, con provvedimento n. 1228 del 07/10/1996, provv. n. 71 del 30/08/2004 e provv. n. 82 del 14/6/2005 e accreditato con delibera n. 1597 del 22/12/2011 ai sensi dell'art 8 quater del D.lgs 502/92 e s.m.i. e della normativa regionale vigente;
- che il Presidio è tenuto a rispettare i parametri previsti dalla normativa regionale di riferimento, D.G.R. n. 130/88 e n. 862 /2011 ed eventuali successive modifiche o integrazioni.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

(Oggetto del contratto)

Le parti con il seguente contratto determinano il volume massimo delle prestazioni, la spesa annuale, le modalità di assistenza, le tipologie di attività che la A.S.L. e il Presidio ciascuno per la sua parte si impegnano ad assicurare nel rispetto dei requisiti fissati, con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa, alla continuità assistenziale.

ARTICOLO 2

(Prestazioni)

Il Presidio eroga a persone con disabilità prestazioni di riabilitazione domiciliare, ambulatoriale ed extramurale attraverso la formulazione di un Progetto riabilitativo individuale secondo quanto previsto dalle Linee Guida della riabilitazione 07/10/2010 ed eventuali successive integrazioni.

Al Presidio è riconosciuta la facoltà di prescrizione diretta degli ausili previsti dal D.M. 332/1999 ex art. 4 .

Il volume massimo di spesa per gli anni 2015 – 2016, commisurato al numero di prestazioni erogabili dal Presidio e alle tariffe attualmente previste dalla normativa vigente, è pari ad euro 450.000,00 per ciascun anno.

Il numero massimo delle prestazioni annue a disposizione dell'A.S.L. per il trattamento di assistenza domiciliare, ambulatoriale ed extramurale è indicativamente di seguito riportato:

- n. 36 trattamenti individuali ambulatoriali annui
- n. 5 trattamenti individuali extramurali annui
- n. 12 trattamenti ambulatoriali piccolo gruppo annui
- n. 7548 trattamenti domiciliari annui
- n. 718 visite specialistiche annue

La spesa viene concordata tra le parti per le prestazioni di cui sopra per ciascuno dei due anni di vigenza del contratto. La capacità di spesa complessiva dell'A.S.L. per i servizi oggetto del presente contratto è determinata nell'ambito della programmazione regionale tenendo conto del fabbisogno rilevato (anche sulla base di dati epidemiologici), e del dimensionamento attuale dell'offerta dei servizi. Tale programmazione è conseguita nei limiti di spesa sanitaria sostenibili ed attraverso tavoli di confronto con gli Enti gestori da concludersi entro la fine dell'anno fatte salve diverse indicazioni regionali. Per l'anno 2015 la spesa complessiva a carico della A.S.L. è confermata in 450.000,00 euro come già stabilito dalle parti e la stessa spesa complessiva a carico della A.S.L. viene confermata anche per l'anno 2016.

Tale limite di spesa può essere superato nei seguenti casi:

- per particolari situazioni di urgenza ed emergenza valutate tali dalla A.S.L. in accordo con il Comune interessato laddove sia prevista la compartecipazione alla spesa;
- per eventuali rientri di pazienti inseriti fuori Regione;
- per progetti sperimentali così come previsto nell'accordo DGR 226/2012.

In ogni caso tra le Parti verranno sviluppate e mantenute forme e modalità di confronto e aggiornamento periodico sul volume di spesa e l'andamento delle prestazioni.

Resta fermo che l'eventuale modifica nel numero e nella tipologia dei trattamenti che comporti una variazione della spesa annuale prevista dovrà essere concordata tra le parti e previa approvazione formale da parte della A.S.L..

Il presidio si impegna a comunicare all'A.S.L. entro il termine perentorio di gg.5, eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie oggetto del presente accordo.

La Regione esercita una funzione di monitoraggio e verifica.

ARTICOLO 3

(Tariffe)

Le tariffe giornaliere per le prestazioni sotto indicate ammontano complessivamente, in base alla

D.G.R. n. 862 del 2011 e DGR 1749 del 2011 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a:

- tariffa ambulatoriale individuale ed extra murale euro 44,26
- tariffa domiciliare euro 57,42
- tariffa ambulatoriale di gruppo euro 15,66
- visite specialistiche euro 20,34

Le tariffe si intendono al netto di IVA qualora oggettivamente e/o soggettivamente dovuta secondo le norme vigenti.

ARTICOLO 4 **(Ammissione della persona e presa in carico)**

La richiesta al Presidio di prestazioni ambulatoriali, domiciliari e extramurali e visite di cui all' art. 2 deve essere inoltrata (anche via fax, e-mail,) da parte dell'utente o suo legale rappresentante, alla sede distrettuale della A.S.L.. Laddove venga presentata presso il Presidio, sarà cura dello stesso inoltrarla alla A.S.L.. L'Azienda provvederà all'autorizzazione nei limiti della spesa consentita avuto riguardo al quadro personale e alle caratteristiche individuali dell'utente. Il diniego dell'autorizzazione da parte della A.S.L. verrà opportunamente comunicato. La A.S.L. si impegna a comunicare entro 15 giorni l'esito della propria valutazione al Presidio ed alla persona interessata o a notificare entro lo stesso termine l'eventuale esigenza di approfondimenti e valutazioni ulteriori.

ARTICOLO 5 **(Sospensione e /o Interruzione delle prestazioni)**

Nel caso di cessazione, sospensione delle funzioni e/o attività sanitaria costituenti oggetto del presente contratto, il Presidio si impegna a darne comunicazione all'Azienda con un anticipo non inferiore a tre mesi.

Il Presidio si impegna altresì in situazioni non prevedibili e non programmabili tali da rendere necessaria la sospensione o interruzione dell'attività, a darne comunicazione all'A.S.L., entro il termine perentorio di gg. 5.

In ogni caso l'A.S.L. si riserva la facoltà di procedere alla verifica della situazione, nella logica della tutela dell'assistito, ed in accordo con il Presidio revisionerà l'accordo adeguandolo alla nuova situazione di fatto o sospendendolo.

ARTICOLO 6 **(Requisiti autorizzativi e di accreditamento)**

Il Presidio è tenuto al rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie dal D.P.R. 14.1.97 e dalla L.R. n.19/94 e dalla L.R. n.20/99 , L.R 36/2011 e/o loro eventuali modificazioni previste per i presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche psichiche e sensoriali e come presidio di riabilitazione ambulatoriale e domiciliare.

Il Presidio si impegna altresì ad adeguare i propri servizi agli ulteriori requisiti che saranno eventualmente determinati dalla normativa nazionale e regionale ai fini dell'accreditamento di cui all'art. 8 quarter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i, nei tempi compatibili all'adeguamento, eventualmente concordati con i competenti servizi dell'A.S.L.

Il Presidio si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi di cui al presente contratto secondo i parametri e le indicazioni forniti dalla Regione Liguria sulla base di quanto stabilito da precedenti punti 1 e 2 del presente articolo.

L'A.S.L. si riserva il diritto di compiere, in ogni momento e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli per verificare il mantenimento e il rispetto dei requisiti autorizzativi di cui ai commi precedenti, nonché per la valutazione dell'appropriatezza dell'assistenza erogata in rapporto al fabbisogno dell'assistito. Tale procedura di controllo sugli standard strutturali, organizzativi e di personale secondo la normativa vigente, prevede l'accesso di personale dell'A.S.L. e del Comune presso il Presidio; al termine delle operazioni viene redatto schema di verbale vistato dal legale rappresentante o suo delegato a titolo di presa d'atto. Il Presidio può, a seguito del ricevimento ufficiale del verbale, fornire eventuali controdeduzioni in ordine a cui è titolato a decidere il Comune competente in materia di autorizzazione al funzionamento.

ARTICOLO 7

(Debito informativo, modalità di registrazione e codifica delle prestazioni sanitarie)

Il Presidio è tenuto ad assolvere il debito informativo necessario ad assicurare il flusso verso il Ministero della Salute, il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, della verifica dell'appropriatezza e della qualità dell'assistenza prestata, nonché, ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti, al monitoraggio di eventi avversi, sinistri, eventi sentinella e coperture assicurative relative.

Il Presidio si impegna ad adempiere esaustivamente con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'A.S.L. e della Regione Liguria, secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale nonché dal presente contratto ed inviare i tracciati record sulle prestazioni sanitarie e sulle disponibilità posti secondo le tempistiche individuate dai debiti informativi e rispettando la semantica.

Il Presidio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e ministeriali in ordine alle modalità di compilazione e tenuta delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria.

Il Presidio raccoglie e registra, nel rispetto della tutela della privacy, le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella cartella clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione - anche in via informatica - fornite dalla competente Struttura del Dipartimento della Sanità.

ARTICOLO 8

(Sistema aziendale per il miglioramento della qualità)

Il Presidio si impegna a garantire la massima informazione alla A.S.L. relativa alle attività terapeutiche degli assistiti, nonché ai programmi assistenziali e di cura nel rispetto della normativa sulla privacy.

Si impegna altresì ad assicurare le prestazioni sopra specificate, dirette alla tutela della salute dell'assistito, nel rispetto dei parametri di personale previsti dalla Delibera di riferimento regionale.

Il Presidio si impegna a garantire la formazione continua del proprio personale inquadrato in ogni qualifica attraverso la predisposizione di idonei protocolli.

La struttura si impegna al mantenimento delle relazioni della persona disabile con i familiari o altre persone di riferimento significative.

L'A.S.L. potrà disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche in merito all'attuazione da parte del Presidio delle prestazioni erogate ai propri assistiti.

Il Presidio si impegna ad adeguare la propria carta dei servizi sulla base degli standard previsti dalla normativa vigente e secondo un processo di miglioramento continuo, con particolare attenzione ai diritti dell'utenza.

ARTICOLO 9 (Pagamenti)

La A.S.L. effettua i pagamenti previa presentazione di fattura mensile o trimestrale da parte del Presidio.

La A.S.L., ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 209, della L. 244/2007 e dell'art. 5 del D. L. 66, accetta solo ed esclusivamente fatture emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio, condizioni indispensabili per l'effettuazione dei pagamenti dovuti.

Il mancato o ritardato pagamento di fatture non emesse nel predetto formato e non inoltrate secondo la procedura di cui al D.M. 55/2013 non darà diritto ad interessi di mora.

Le modalità operative di elaborazione e trasmissione, specificate negli allegati al richiamato D.M. 55/2013, possono essere consultate sul sito www.fatturapa.gov.it. Oltre al contenuto obbligatorio normativamente previsto, le fatture dovranno contenere le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'allegato A al D.M. 55/13, che verranno richieste con specifica nota.

Il codice unico dell'ufficio destinatario delle fatture elettroniche, attivo e consultabile anche all'interno dell'IPA, è UFQ5NO.

La A.S.L. si impegna a liquidare la fattura entro 60 giorni dalla data di ricevimento, fatte salve eventuali situazioni di riscontrate irregolarità nella fattura; in tal caso verrà liquidata la quota parte non oggetto di contenzioso.

La A.S.L. e il Presidio si impegnano a una verifica almeno semestrale dell'andamento della spesa al fine di pianificare correttamente l'erogazione delle prestazioni nel rispetto del tetto di spesa. In ogni caso raggiunto il tetto massimo di spesa annua consentita, la A.S.L. non riconoscerà alcunché fatto salvo per particolari situazioni così come previsto all'art. 2.

La fatturazione dovrà essere redatta su appositi modelli debitamente firmati dal Dirigente Amministrativo e dal Responsabile Sanitario del Presidio.

In merito, le parti si impegnano in futuro a risolvere con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere. In ogni caso, qualora dovesse maturare il diritto per il Presidio ad addebitare fatture di interessi di mora per ritardato pagamento, il Presidio accetta sin d'ora di applicare al tasso di riferimento secondo la normativa vigente.

Sulla fattura mensile dovrà essere apposta la dicitura "salvo errori ed omissioni".

ARTICOLO 10 (Privacy e nomina a Responsabile Esterno del Trattamento)

Il Presidio nulla oppone ad essere designato da parte dell'A.S.L., che è Titolare del Trattamento, "Responsabile esterno del trattamento dati personali", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, relativamente alle operazioni di trattamento necessarie nell'ambito dell'operatività del presente contratto.

Il Presidio dichiara sin d'ora di essere soggetto che, per esperienza, capacità ed affidabilità, è in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ciò premesso, lo stesso dichiara,

irrevocabilmente, di essere disposto ad accettare tale nomina quale presupposto necessario alla stipula del presente contratto.

In virtù di tale nomina, il Presidio si impegna al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato D.Lgs. 196/03, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dal Titolare ed assicurando la stretta osservanza di tale impianto normativo da parte dei suoi Responsabili ed Incaricati.

Il Presidio si impegna, altresì, a comunicare all'A.S.L., tempestivamente e comunque entro la data di attivazione del presente contratto, il nominativo e l'indirizzo e-mail di una o più persone fisiche individuate come referenti operativi dell'A.S.L. titolare e/o di eventuali altri Responsabili Esterni ai fini della richiesta di credenziali di accesso ai servizi (o per la loro revoca) e per ogni altra eventuale richiesta di intervento sui dati personali (integrazioni, cancellazioni, etc.). Ogni richiesta da parte di tali referenti dovrà essere sempre e comunque veicolata in forma scritta.

Il cittadino assistito ha diritto al massimo rispetto della persona, pertanto, la qualità delle risposte assistenziali fornite dal Presidio dovrà conformarsi ai criteri ed alle abitudini delle persone, compatibilmente alle esigenze della comunità.

Il Presidio si impegna a garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché il rispetto del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità del trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

ARTICOLO 11

(Risoluzione, recesso, rescissione, decadenze)

Si applicano al presente contratto le cause di rescissione previste dal Codice Civile.

Resta altresì ferma la facoltà per l'A.S.L. di dichiarare risolto il contratto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- in caso di riscontrati inadeguati livelli quali-quantitativi del servizio (con obbligo della Struttura di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto fino a diverse specifiche disposizioni dell'A.S.L.);
- in caso di gravi e/o ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dell'A.S.L.;
- in caso di grave e/o reiterata imperizia e/o negligenza, frode e/o dolo nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, oggetto di formale contestazione da parte dell'A.S.L.;
- in caso di interruzione arbitraria, seppur temporanea, di attività essenziale per assicurare la tutela fisica e la salute degli ospiti;
- in caso di grave e reiterato mancato rispetto del Dlgs n.196/2003 e ss.mm.ii.;
- in caso di revoca dell'autorizzazione al funzionamento e/o di revoca e/o mancata concessione dell'accreditamento istituzionale e/o di accertamento del mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 6;
- in caso di grave e reiterata mancata nell'ottemperanza al debito informativo di cui all'art. 7;
- in caso di stipula di contratti con gli assistiti correlati al presente e contenenti disposizioni non conformi a quanto previsto dal presente contratto;
- In caso di soggezione del contraente a procedure fallimentari o concorsuali contemplate dalla vigente legislazione in materia;
- In caso di confisca dell'attività o di sequestro o attivazione di procedure esecutive che, per la loro durata, compromettano il regolare esercizio dell'attività. Fatto salvo il diritto dell'A.S.L. al risarcimento da parte della struttura degli eventuali danni patiti e patienti.

Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto mediante raccomandata A.R., con un preavviso di 180 (centottanta) giorni. Detto preavviso può essere omissivo dall'A.S.L. in caso di eventi imprevisi o determinati da forza maggiore o di gravità tale da rendere impossibile anche solo la prosecuzione temporanea del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 12

(Procedure di contestazione degli inadempimenti)

Le inadempienze al presente contratto, saranno contestate formalmente al Presidio che, nel termine di giorni trenta, potrà far pervenire all'Azienda le proprie controdeduzioni. In sede di contestazione potrà essere fissato un termine per la regolarizzazione del servizio, trascorso inutilmente il quale, l'Azienda avrà facoltà di trattenere fino al 20% dell'importo dovuto per il periodo e le prestazioni contestate (salvo diversa valutazione del maggior danno verificatosi) e in caso di recidiva di valutare l'incremento della trattenuta fino a recedere dal contratto. Il preavviso per il recesso è di 180 (centottanta) giorni a mezzo lettera raccomandata.

In caso di persistente inadempimento, da parte dell'Azienda, delle obbligazioni assunte con il presente atto, il Presidio, con il preavviso di cui sopra, potrà risolvere anticipatamente il contratto, con obbligo di rimborso da parte dell'Azienda dei crediti già maturati e debitamente documentati. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, alle disposizioni del codice civile e di procedura civile.

ARTICOLO 13

(Foro competente)

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di La Spezia.

ARTICOLO 14

(Durata)

Il presente contratto ha durata biennale e decorre a far data dal 01/01/2015 sino al 31/12/2016. Le parti si impegnano a rispettarne i contenuti, mantenendone invariate tutte le condizioni per durata pattuita. Si impegnano, inoltre, entro 180 giorni dalla naturale scadenza, ad incontrarsi al fine di predisporre e stipulare un nuovo contratto, se ritenuto di interesse da ambedue i contraenti, in tempo utile ad evitare disfunzionali periodi di vacanza contrattuale.

E' esclusa la possibilità di rinnovi taciti, dovendo essere, il rinnovo, sempre subordinato all'esito positivo delle verifiche sull'operato del Presidio. Durante la vigenza del presente contratto, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento purché ciò consti da appendice al contratto stesso adottata con formale delibera. Le parti si impegnano peraltro sin d'ora ad apportare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimento regionale, sia per quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività.

ARTICOLO 15
(Norme residuali, coperture assicurative, registrazione)

Il contratto è redatto in duplice originale, uno per ciascun contraente. Una copia verrà trasmessa alla competente Struttura del Dipartimento della Sanità della Regione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta dalla struttura in relazione al presente contratto grava esclusivamente sulla stessa, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. L'A.S.L. pertanto non potrà in alcun modo essere gravata dagli stessi e dovrà in ogni caso essere garantita e manlevata dalla struttura per eventuali richieste di terzi.

Il presente contratto è redatto in carta semplice, ai sensi della Tabella Allegato B) al DPR n. 642/72 e successive modifiche e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2° del DPR n. 131/86. Le spese di eventuale registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

Azienda Sanitaria Locale n.5 "Spezzino"
Il Direttore Generale
(Dottor Gianfranco Conzi)

AIMS Onlus
Il Direttore Generale
(Prof. Mario Alberto Battaglia)

Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali:

ARTICOLO 2 (Prestazioni)

ARTICOLO 3 (Tariffe)

ARTICOLO 4 (Ammissione della persona e presa in carico)

ARTICOLO 5 (Sospensione e/o interruzione delle prestazioni)

ARTICOLO 6 (Requisiti autorizzativi e di accreditamento)

ARTICOLO 7 (Debito informativo, modalità di registrazione e codifica delle prestazioni sanitarie)

ARTICOLO 9 (Pagamenti)

ARTICOLO 11 (Risoluzione, recesso, rescissione, decadenze)

ARTICOLO 12 (Procedure di contestazione degli inadempimenti)

ARTICOLO 13 (Foro competente)

ARTICOLO 14 (Durata)

ARTICOLO 15 (Norme residuali, coperture assicurative e registrazione)

Azienda Sanitaria Locale n.5 "Spezzino"
Il Direttore Generale
(Dottor Gianfranco Conzi)

AIMS Onlus
Il Direttore Generale
(Prof. Mario Alberto Battaglia)